



LINEE GUIDA

**Linee Guida in materia di operatività con soggetti
attivi nel settore dei materiali di armamento**

DATA DECORRENZA

30/07/2024

APPROVAZIONE CdA

Sì

DESTINATARIO

Gruppo Intesa Sanpaolo

- Estratto -

Contesto normativo e obiettivi del documento

Il principale riferimento normativo nel settore degli armamenti a livello internazionale è rappresentato dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, adottate ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, per contrastare e reprimere i programmi di sviluppo di armi di distruzione di massa. Nell'ambito delle Nazioni Unite è stato approvato nel 2013 il Trattato internazionale sul commercio delle armi (Arms Trade Treaty - ATT) che ha l'obiettivo di regolamentare il commercio di armi convenzionali e prevenire il traffico illecito delle stesse, al fine di contribuire alla sicurezza internazionale. A livello europeo i principali provvedimenti in materia sono stati approvati dal Consiglio dell'Unione europea mediante le posizioni comuni 2003/468/PESC e 2008/944/PESC. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno altresì approvato la direttiva 2009/43/CE del 6 maggio 2009 (successivamente modificata dalla direttiva UE 2016/970) che disciplina le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno dell'Unione europea di prodotti per la difesa, con l'obiettivo di semplificare e armonizzare le procedure nazionali di rilascio delle licenze.

Il principale riferimento normativo in Italia nel settore degli armamenti è costituito dalla Legge 9 luglio 1990, n. 185 ("Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento") e successive modifiche e integrazioni, dal relativo regolamento attuativo (D.M. 7 gennaio 2013, n. 19) e dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. DT 58988 del 22 luglio 2015. Per la definizione della regolamentazione interna in materia di armamenti è necessario infine tenere in considerazione le disposizioni di cui alla Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 in materia di Payment Services ("PSD2"), che impongono ai prestatori di servizi di pagamento specifici obblighi per l'esecuzione dei pagamenti.

Le presenti Linee Guida definiscono le disposizioni che il Gruppo Intesa Sanpaolo intende adottare nell'attività bancaria e/o di finanziamento con soggetti che operano nel settore dei materiali di armamento.

Definizioni

Al fine di garantire la corretta applicazione delle presenti Linee Guida, si fornisce la definizione dei termini più significativi utilizzati.

Attività bancarie (Pagamenti)

Si intendono i bonifici in entrata o in uscita e gli altri tipi d'incasso o di pagamento connessi ad operazioni di acquisto o vendita di materiali d'armamento, sia sul mercato domestico sia estero, nonché i pagamenti aventi ad oggetto i compensi per le attività d'intermediazione connesse alla commercializzazione di materiali di armamento. Ai sensi dell'art. 27 della L. n. 185/90, rileva qualsiasi trasferimento di fondi (denaro, valori o credito) attraverso un istituto bancario, avente sede legale od operativa in Italia, per operazioni disciplinate dalla L. n. 185/90 e soggette ad autorizzazioni, nulla osta o altro provvedimento rilasciato dalla Unità Autorizzazioni Materiali d'Armamento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (UAMA) o dal Ministero della Difesa.

Attività di Finanziamento (Finanziamenti)

Si intendono tutte le forme di finanziamento a breve e a medio/lungo termine, tra cui, a titolo esemplificativo, linee di credito finalizzate o non finalizzate, crediti commerciali (anticipo contratti, anticipo fatture, factoring, smobilizzo portafoglio), garanzie e impegni di firma, crediti documentari, lettere di credito stand-by, leasing strumentale, partecipazione a finanziamenti in pool con altre banche, finanziamenti per l'acquisto di partecipazioni. Ai sensi dell'art. 27-bis della L. n. 185/90, rilevano le attività di finanziamento, anche estero su estero, attraverso cui un soggetto ottenga la disponibilità di fondi da parte di un istituto di credito o altro intermediario finanziario, avente sede legale o operativa in Italia, per operazioni disciplinate dalla L. n. 185/90, ma non soggette ad autorizzazioni, nulla osta o altro provvedimento rilasciato dalla UAMA o dal Ministero della Difesa (cioè in loro assenza).

Commercializzazione

Si intendono, in senso generale, le operazioni di compravendita domestica, importazione, esportazione.

Esportazione

Si intende l'operazione di movimentazione di materiali di armamento da un fornitore situato nel territorio nazionale a uno o più destinatari situati al di fuori del territorio nazionale; nel caso di strutture operanti in Paesi dell'Unione europea (UE), per territorio nazionale si intende il territorio doganale UE.

Importazione

Si intende l'operazione di movimentazione di materiali di armamento da fornitori situati al di fuori del territorio nazionale verso destinatari situati nel territorio nazionale; nel caso di strutture operanti in Paesi UE, per territorio nazionale si intende il territorio doganale UE.

Materiali di armamento

È considerato materiale di armamento tutto quello che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive e di progettazione, è costruito per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia. In particolare, costituiscono materiali di armamento le seguenti tipologie¹ :

- armi nucleari, biologiche, chimiche ed elettriche;
- armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
- armi e armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
- bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;
- carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;
- navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
- aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
- polveri, esplosivi, propellenti per armi militari;
- sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;
- materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;
- materiali specifici per l'addestramento militare;
- macchine, apparecchiature e attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo e il controllo delle armi e delle munizioni;
- equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare;

¹ Dettagliate indicazioni sui materiali di armamento sono contenute nei decreti ministeriali (cfr., da ultimo, il D.M. 17 marzo 2015)

- parti di ricambio e componenti specifici dei materiali di armamento sopra indicati, in caso di trasferimento intracomunitario e di esportazione.

Non sono considerati materiali di armamento, e quindi non rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti Linee Guida, le seguenti tipologie:

- armi sportive e da caccia e relative munizioni;
- cartucce per uso industriale e artifizi luminosi e fumogeni;
- armi e munizioni comuni da sparo;
- armi corte da sparo purché non automatiche;
- riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare.

Anche queste ultime tipologie rientrano tuttavia nel novero dei materiali di armamento, e pertanto nel campo di applicazione delle presenti Linee Guida, quando sono oggetto di trasferimenti intracomunitari o esportazioni nei confronti di enti governativi o di forze armate o di polizia, come previsto dalla L. n. 185/90.

Transito

Si intende la circolazione di materiali di armamento di origine UE all'interno del territorio doganale dell'UE² con attraversamento del territorio di uno Stato non appartenente all'UE, senza che muti la loro posizione doganale (c.d. transito "interno") o la circolazione di materiali d'armamento di origine non UE all'interno del territorio doganale dell'UE per essere destinati a uno Stato Membro diverso da quello di entrata, o per essere esportati verso Stati terzi (c.d. transito "esterno").

Trasferimento intracomunitario

Si intende qualsiasi trasmissione o spostamento di materiali di armamento da un fornitore a un destinatario situati in Stati diversi ma entrambi Stati Membri della UE.

² Gli Stati e i territori che fanno parte del territorio doganale dell'UE sono elencati nell'art. 4 del codice doganale dell'Unione europea, istituito dal regolamento UE n. 952/13.

Principi generali

In coerenza con i valori e i principi espressi nel Codice Etico, il Gruppo Intesa Sanpaolo formula l'espresso divieto di porre in essere ogni tipo di attività bancaria e/o di finanziamento connessa con la produzione e/o la commercializzazione di armi controverse e/o bandite da trattati internazionali, quali:

- armi nucleari, biologiche e chimiche;
- bombe a grappolo e a frammentazione;
- armi contenenti uranio impoverito;
- mine terrestri anti-uomo.

Consapevole della necessità di sostenere la difesa nazionale ed europea, unitamente ai Paesi alleati nella NATO, la Capogruppo Intesa Sanpaolo limita la propria attività di finanziamento, tramite gli ordinari processi aziendali, alle sole operazioni che riguardino la produzione e/o la commercializzazione di materiali di armamento ai Paesi che appartengono all'Unione europea e/o alla NATO. Più in dettaglio, ad eccezione di operazioni aventi come oggetto armi controverse e/o bandite, la Capogruppo opera in via ordinaria attraverso finanziamenti relativi alla produzione, alle compravendite domestiche, all'importazione, all'esportazione, al trasferimento intracomunitario e al transito di materiale di armamento utilizzato in via definitiva da forze armate e relativi enti preposti alla difesa nonché da forze di polizia locali:

- in e tra Paesi appartenenti all'Unione europea e/o alla NATO;
- senza riguardo al Paese di produzione e/o provenienza del materiale di armamento, qualora l'utilizzatore finale sia un ministero o un ente governativo italiano, forze armate o di polizia italiane.

Ad eccezione di operazioni aventi come oggetto armi controverse e/o bandite, sono inoltre consentite, ma soggette a un processo di approvazione straordinario, le operazioni di finanziamento riguardanti Paesi non appartenenti all'Unione europea e/o alla NATO, subordinatamente alla presenza di programmi intergovernativi con la Repubblica Italiana. Tali operazioni, per cui è previsto un iter di valutazione rafforzato, si configurano come Operazioni di Maggior Rilievo ("OMR"), in coerenza con le Linee Guida in materia, e sono sottoposte all'autorizzazione preventiva del Comitato di Direzione.

Le altre Banche e Società del Gruppo non sono autorizzate ad effettuare finanziamenti che riguardino la produzione e/o la commercializzazione di materiali di armamento. Le sole Banche estere del Gruppo:

- possono effettuare finanziamenti riguardanti materiali di armamento destinati all'utilizzo in via definitiva da parte di forze armate e relativi enti preposti alla difesa nonché di forze di polizia in e tra Paesi appartenenti all'Unione europea e/o alla NATO;
- possono richiedere specifica e preventiva autorizzazione alla Capogruppo qualora tali operazioni di finanziamento riguardino materiali di armamento destinati all'utilizzo in via definitiva da parte di forze armate e relativi enti preposti alla difesa nonché di forze di polizia del Paese di insediamento della Banca stessa qualora non appartenente all'Unione europea e/o alla NATO; tali operazioni sono soggette all'iter di valutazione rafforzato, si configurano come OMR e sono sottoposte all'autorizzazione preventiva del Comitato di Direzione.

Il Comitato di Direzione rendiconta trimestralmente il Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta, dando evidenza delle operazioni per le quali è previsto l'iter di valutazione rafforzato.

Ad eccezione di operazioni aventi come oggetto armi controverse e/o bandite, è consentito alla Capogruppo, alle Banche e Società del Gruppo processare pagamenti aventi come sottostante materiale di armamento, anche in considerazione dei sopra richiamati obblighi imposti ai prestatori di servizi di pagamento dalla PSD2, ovviamente in assenza di divieti derivanti da normative esterne concorrenti, in particolare in ambito *financial sanctions* e antiriciclaggio.

È inoltre sempre consentito supportare le attività civili e quelle di funzionamento generale dei soggetti operanti nel settore degli armamenti, purché non coinvolti nella produzione e/o nella commercializzazione di armi controverse e/o bandite da trattati internazionali.

Macroprocessi

Finanziamenti

I soggetti operanti nel settore degli armamenti che richiedono l'accensione/rinnovo di un finanziamento soggetto alla L. n. 185/90, devono presentare al Gestore della relazione una dichiarazione ("dichiarazione ditta" ex art. 27 o 27-bis della L. n. 185/90) e la relativa documentazione a corredo, contenente i dati necessari per la comunicazione che la Banca è tenuta a effettuare al MEF entro 30 giorni dalla data di registrazione contabile dell'operazione di utilizzo del finanziamento.

Con riferimento alla concessione a società operanti nel settore degli armamenti di finanziamenti soggetti alla L. n. 185/90 senza determinazione della loro destinazione (c.d. linee di credito non finalizzate), il Gestore della relazione deve:

- comunicare al cliente che il finanziamento non dovrà essere utilizzato per attività relative alla produzione e/o alla commercializzazione di materiali di armamento non consentite dalle presenti Linee Guida, consegnandone apposito estratto;
- far attestare dal cliente nella richiesta di affidamento l'impegno a non utilizzare il finanziamento per attività non consentite dalle presenti Linee Guida e a comunicare preventivamente utilizzi consentiti dalle presenti Linee Guida, anche ai fini della comunicazione/segnalazione al MEF o ad altra Autorità locale, verificando nell'ambito della consueta attività di monitoraggio, il rispetto di quanto attestato dal cliente;
- avviare l'ordinario iter deliberativo, allegando lo scambio di corrispondenza riguardo all'attestazione di cui ai precedenti due alinea.

Pagamenti

I soggetti operanti nel settore degli armamenti che richiedono l'esecuzione di un pagamento soggetto alla L. n. 185/90, devono presentare al Gestore della relazione una dichiarazione ("dichiarazione ditta" ex art. 27 o 27-bis della L. n. 185/90) e la relativa documentazione a corredo, contenente i dati necessari per la comunicazione che la Banca è tenuta a effettuare al MEF entro 30 giorni dalla data di registrazione contabile dell'operazione.

Se la comunicazione è effettuata oltre i termini di 30 giorni dalla data di registrazione contabile dell'operazione, a causa della ritardata disponibilità della dichiarazione imputabile al cliente, tale circostanza, adeguatamente documentata, è evidenziata nella comunicazione al MEF.

Formazione

La Banca promuove attività formative a favore delle Divisioni interessate e delle relative strutture di supporto con l'obiettivo di diffondere i principi contenuti nelle presenti Linee Guida, nonché fornire gli elementi necessari ad una piena e consapevole valutazione delle caratteristiche delle operazioni poste in essere con la clientela, che potrebbero presentare profili di rischio operativo e reputazionale.

Reporting

I finanziamenti e i pagamenti effettuati sono soggetti a reporting semestrale da parte delle Banche e Società del Gruppo alle competenti Aree di Governo e Divisioni di Business della Capogruppo.

Lista Paesi UE e NATO

PAESE	UE	NATO
Albania	NO	SI
Austria	SI	NO
Belgio	SI	SI
Bulgaria	SI	SI
Canada	NO	SI
Cipro	SI	NO
Croazia	SI	SI
Danimarca	SI	SI
Estonia	SI	SI
Finlandia	SI	SI
Francia	SI	SI
Germania	SI	SI
Grecia	SI	SI
Irlanda	SI	NO
Islanda	NO	SI
Italia	SI	SI
Lettonia	SI	SI
Lituania	SI	SI
Lussemburgo	SI	SI

Macedonia del Nord	NO	SI
Malta	SI	NO
Norvegia	NO	SI
Paesi Bassi	SI	SI
Polonia	SI	SI
Portogallo	SI	SI
Regno Unito	NO	SI
Repubblica Ceca	SI	SI
Romania	SI	SI
Slovacchia	SI	SI
Slovenia	SI	SI
Spagna	SI	SI
Svezia	SI	SI
Turchia	NO	SI
Ungheria	SI	SI
USA	NO	SI